



FONDO PENSIONE MEDICI

Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Approvato dal CdA in data 23/03/2022

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Medici (di seguito, il "Fondo") ha approvato un regolamento (di seguito, il "Regolamento Elettorale") per le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati (di seguito, i "Delegati") di cui all'Art. 15 dello Statuto.

Il Regolamento Elettorale è costituito dai seguenti 12 articoli.

Art. 1

- 1.1 All'elezione dei Delegati si procede in base alle regole generali di cui all'art. 15, dello Statuto.
- 1.2 Gli iscritti in qualità di familiari a carico sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Delegati
- 1.3 Le elezioni avvengono separatamente presso ciascun ente ospedaliero (di seguito, l'"Ente").

Art. 2

- 2.1 La commissione elettorale è formata dal/i rappresentante/i del Fondo in carica, con il coinvolgimento e l'appoggio di un rappresentante del sindacato firmatario del contratto o accordo che ha promosso il Fondo.

(Per esemplificare, presso un Ente con pochi dipendenti la commissione elettorale potrebbe essere costituita dal solo rappresentante uscente del Fondo e dal rappresentante sindacale locale).

Art. 3

- 3.1 Le elezioni sono indette, di norma, nell'anno in cui si svolge l'Assemblea dei Delegati chiamata ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 3.2 Esse devono essere completate entro un mese prima della data in cui è fissata detta Assemblea dei Delegati.

- 3.3 Elezioni suppletive possono essere svolte negli anni intermedi in caso sia necessario sostituire uno o più Delegati.

Art. 4

- 4.1 In previsione delle elezioni triennali, almeno tre mesi prima della data in cui si svolge l'Assemblea dei Delegati, il Fondo invia ai rappresentanti e alle singole Amministrazioni, l'avviso delle elezioni per il rinnovo dei Delegati, allegando l'elenco degli iscritti in suo possesso.
- 4.2 Negli altri casi di elezione individuati in base all'art. 3.3 del presente Regolamento Elettorale, è invece cura di un responsabile locale del Fondo far pervenire la richiesta di ricevere l'elenco sopra menzionato.

Art. 5

- 5.1 I Delegati riferibili a ciascun Ente sono calcolati, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, in numero di uno ogni cento iscritti o frazione (esempio: 200 iscritti - 2 rappresentanti, 201 iscritti - 3 rappresentanti) fino ad un massimo di 5.

Art. 6

- 6.1 La commissione elettorale propone, in collaborazione con l'Amministrazione, la data delle elezioni con un anticipo di almeno 10 giorni e raccoglie le candidature. Qualsiasi iscritto al Fondo può candidarsi.
- 6.2 I candidati devono presentare in forma scritta la propria disponibilità alla commissione elettorale.
- 6.3 Alle operazioni di voto deve essere data la massima pubblicità.
- 6.4 La comunicazione agli iscritti va formulata e diramata attraverso i canali informativi utilizzati dall'Ente (posta elettronica, avvisi in bacheca ecc.).
- 6.5 Il Fondo, attraverso il sito web, comunicherà la data dell'Assemblea dei Delegati e avvertirà gli iscritti di informarsi sulle bacheche dei vari Enti circa le modalità di svolgimento e le date di svolgimento delle elezioni.
- 6.6 La comunicazione deve riportare sede ed orario dell'apertura del seggio di cui al successivo art..

- 6.7 Il Fondo non può essere ritenuto responsabile della mancata partecipazione alle elezioni degli iscritti.
- 6.8 Si raccomanda tuttavia che, una volta stabilita la data per le elezioni, gli Enti si adoperino per avvisare tutti gli iscritti.

Art. 7

- 7.1 Si raccomanda che il seggio per le elezioni rimanga aperto per un totale di almeno sei ore in uno o più giorni lavorativi feriali, anche presso uffici amministrativi dell'Ente.
- 7.2 Il voto è segreto.
- 7.3 Presso il seggio verrà esposta la lista dei candidati. Ogni iscritto apporrà la propria firma sull'elenco, esprimendo un numero di preferenze pari, al massimo, al numero dei Delegati riferibili al suo Ente di appartenenza (da uno a cinque)
- 7.4 Le schede, in numero pari a quello degli iscritti, devono presentare anticipatamente la sigla di un componente della commissione elettorale.

Art. 8

- 8.1 Risultano eletti come Delegati i primi della graduatoria, nel numero previsto per ogni singolo Ente. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione al Fondo. Del risultato va data comunicazione al Fondo.
- 8.2 In caso di decadenza di uno dei Delegati riferibile ad un Ente per qualsiasi causa, subentra fino alla scadenza triennale originaria il primo dei non eletti. Se decadono tutti, è necessario ripetere le elezioni.

Art. 9

- 9.1 Il verbale dello scrutinio, da tenersi al termine delle operazioni di voto, sottoscritto dai componenti della commissione elettorale, verrà inviato al Fondo presso la sede legale, entro tre giorni insieme con copia dell'elenco sottoscritto dai votanti.

Art. 10

- 10.1 La nomina a Delegato verrà confermata dagli uffici del Fondo e pubblicata sul sito web

Art. 11

11.1 In caso di contestazioni dei risultati delle elezioni, decide il Consiglio di Amministrazione del Fondo alla prima riunione utile previa audizione del soggetto che ha formulato la contestazione e degli altri soggetti eventualmente utili per acquisire congrua cognizione della vicenda. Tale decisione non è appellabile in alcun modo.

Art. 12

12.1 Ove non diversamente definiti, i termini utilizzati nel presente Regolamento Elettorale con lettera iniziale maiuscola, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel regolamento del Fondo.